



CONFITARMA
Confederazione Italiana Armatori

Audizione IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati

Roma, 5 aprile 2022

Nota Confitarma

Confitarma desidera, innanzitutto, ringraziare la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati per l'opportunità offerta di fornire proprie osservazioni in relazione alle proposte di legge C. 2866 Gariglio e C. 3239 Ficara.

Oggi più che mai, il confronto costruttivo tra Istituzioni e industria rappresenta, infatti, per noi un elemento determinante per continuare a operare e competere sui mari del mondo, contribuendo allo sviluppo dell'economia del mare e, con essa, al rilancio del Paese.

Invero, siamo ormai alla vigilia di una rivoluzione del settore del trasporto marittimo nazionale. Ci riferiamo indubbiamente alla imminente conclusione del processo di estensione dei benefici previsti dal Registro Internazionale alle bandiere UE/SEE che dovranno, necessariamente, essere rivolti solo a quei soggetti imprenditoriali utilizzatori delle navi stabilmente radicati sul territorio italiano, che contribuiscono a generare PIL per l'economia nazionale.

A fronte di tale profondo mutamento, la strategia vincente per salvaguardare la bandiera italiana è, a nostro avviso, solo una: attuare urgenti misure di semplificazione normativa dell'ordinamento marittimo nazionale unitamente alla "sburocrazizzazione" dei processi e alla dematerializzazione delle procedure.

Il Registro Internazionale è, infatti, condizione necessaria ma non più sufficiente per assicurare la competitività delle nostre imprese.

La bandiera italiana è sicuramente un'eccellenza. Tuttavia, non possiamo esimerci dal rilevare che altri Paesi che per tradizione, posizione geografica e vocazione marittima presentano numerose similitudini con l'Italia, sono riusciti a crescere con un ritmo migliore nonostante la congiuntura economica particolarmente sfavorevole. Ciò grazie a norme e procedure più snelle, pratiche e meno farraginose. Non si tratta di elementi secondari bensì di aspetti che, nell'operatività giornaliera di una nave, comportano costi più elevati e, pertanto, una minore competitività del nostro tonnellaggio.

Gli articoli relativi al settore marittimo contenuti nelle proposte di legge C. 2866 Gariglio e C. 3239 Ficara, fortemente volute da Confitarma, si inseriscono perfettamente nel perseguimento dell'obiettivo sopra richiamato di tutela della competitività delle nostre imprese.

Per quanto riguarda le riforme della portualità, contenute sostanzialmente nell'articolo 4 del disegno di legge 3239 Ficara, nutriamo qualche perplessità sulla modifica dell'articolo 11-ter della legge 84/94 prevista al comma 1, lettera "d" del predetto articolo 4. In base a tale modifica, infatti, la conferenza di coordinamento dei presidenti non sarebbe più presieduta dal Ministro ma da una persona da questi nominata. Dalla formulazione, tuttavia, non è chiaro se la scelta del Ministro debba ricadere su uno dei componenti della conferenza oppure se possa nominare anche un soggetto esterno, di sua fiducia.

Quest'ultima opzione dovrebbe essere a nostro avviso l'unica praticabile. Inoltre, auspichiamo che quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo 11-ter in materia di partecipazione dell'utenza portuale alla conferenza di coordinamento possa finalmente trovare concreta applicazione considerato che tale disposizione è rimasta finora inapplicata.

Ciò premesso, esprimiamo, il nostro sincero apprezzamento per il lavoro fatto dal Parlamento, confermandoci la grande attenzione che le Istituzioni riservano al nostro settore anche in una fase storica particolarmente delicata come quella attuale.

Tuttavia, come è noto, tali proposte non esauriscono il ben più ampio progetto di semplificazione normativa del Codice della Navigazione e dell'ordinamento correlato, per moltissimi aspetti a costo zero per l'erario, di cui Confitarma da anni è promotrice presso le competenti sedi istituzionali.

Se tale progetto venisse perseguito concretamente nella sua interezza, la nostra bandiera verrebbe messa finalmente in grado di competere con quelle comunitarie, al momento molto più al passo con i tempi.

Cogliamo, pertanto, l'occasione per sottoporre all'attenzione di codesta onorevole Commissione le nostre ulteriori proposte di semplificazione normativa senza oneri a carico dello Stato in materia di trasporto marittimo (cfr. Allegato), con l'auspicio che anch'esse incontrino il Vostro supporto, a tutela della flotta mercantile italiana e dell'interesse nazionale.

Ci preme, infine, plaudere a un'importante iniziativa intrapresa in tal senso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (MIMS), alla quale Confitarma è stata invitata a prendere parte, a testimonianza dell'importanza e attualità che la semplificazione amministrativa e burocratica dell'ordinamento marittimo rivestono per il Paese. Ci riferiamo alla costituzione, nel mese di dicembre 2021, del "Tavolo mare" volto al confronto con gli stakeholder sulle principali tematiche riguardanti il settore marittimo e portuale, in chiave di sostenibilità e semplificazione, al quale ha fatto seguito negli ultimi mesi l'avvio di specifici gruppi di lavoro tematici.

Tra questi, segnaliamo il "GdL semplificazione normativa", nell'ambito del quale stiamo approfondendo proprio il suddetto ampio progetto di riforma dell'ordinamento marittimo, ivi incluse alcune delle proposte contenute nei progetti di legge in parola.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA



Sommario

| | |
|--|----|
| PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA | 1 |
| 1. DEL LAVORO MARITTIMO | 1 |
| 1.1 Semplificazione delle procedure di arruolamento dei lavoratori marittimi | 1 |
| 1.2 Modifica dell'Art. 331 del Codice della Navigazione - Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore | 3 |
| 1.3 Attuazione del DPR n. 231 del 18.04.2006 | 4 |
| 1.4 Riforma requisiti di accesso alle qualifiche dei sottoufficiali e comuni. Modifica Allegato DPR 231/2006 | 5 |
| 1.5 Semplificazione dell'iter formativo per conseguire la certificazione di cuoco equipaggio | 7 |
| 2. DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PRATICHE DI BORDO | 9 |
| 2.1 Modifiche all'art. 169 del Codice della Navigazione (Carte, libri e altri documenti) | 9 |
| 2.2 Modifiche al Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) | 10 |
| 2.3 Autorizzazione alle navi minori ed ai galleggianti a compiere viaggi all'estero. 13 | |
| 2.4 Applicazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) alle carte, ai libri e agli altri documenti di bordo, di cui all'articolo 169 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione) | 14 |

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

1. DEL LAVORO MARITTIMO

1.1 Semplificazione delle procedure di arruolamento dei lavoratori marittimi

a) Proposta normativa

Art. 328 del Codice della Navigazione – Forma del contratto

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

- “Salvo quanto disposto nei successivi articoli, i contratti d’arruolamento dei membri dell’equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per atto pubblico e per iscritto dal comandante della nave ovvero dall’armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione, fermo restando l’obbligo di procedere alle annotazioni e alle convalide previste dall’art. 357, comma 3 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione di cui al D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.”

Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- le parole “dalle autorità predette” sono sostituite dalle seguenti: “dal Comandante della nave”.

Abrogare l’art. 329 del Codice della Navigazione - Stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare

All’art. 223, comma 1 del Reg. nav. mar. (Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco) sono apportate le seguenti modifiche:

- *Dopo le parole “essere effettuate” aggiungere le seguenti “,ove possibile,”.*
- *Dopo le parole “imbarca o sbarca” aggiungere le seguenti “oppure dopo lo sbarco all’ufficio di iscrizione del marittimo alle matricole della gente di mare.”*

Abrogare l’art. 236 Reg. nav. mar. (Imbarco su nave nazionale all’estero)

Art. 357 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima) – Annotazioni relative alle persone arruolate

Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- Le parole “stipulati in località estera dove non sia autorità consolare” sono sostituite dalle seguenti “stipulati ai sensi dell’art. 328 del Codice della Navigazione”.
- Alla fine del comma aggiungere il seguente periodo “La convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in via digitale.”.

b) Relazione illustrativa

Lo scopo degli emendamenti proposti è quello di semplificare le procedure di stipula delle convenzioni di arruolamento e la convalida delle stesse, le procedure di annotazione sul ruolo di equipaggio, le annotazioni sul libretto di navigazione relative alla navigazione effettuata nonché le modalità di arruolamento del Comandante, valorizzando anche il ricorso alla modalità digitale.

La modifica dell’art. 328 cod. nav. e la contestuale abrogazione dell’art. 329 cod. nav. intendono rendere strutturale la disposizione di cui all’art. 103-bis del d.l.17 marzo 2020 n.18, convertita con modificazioni in legge del 24 aprile 2020 n. 27 e successive proroghe, uniformando in tal modo la convenzione di arruolamento stipulata in Italia a quella stipulata all’estero.

Infine, le modifiche al reg. nav. mar. sono volte ad adeguare le disposizioni del Regolamento alle suddette proposte emendative nonché a semplificare le procedure di convalida del contratto di arruolamento, utilizzando anche la modalità digitale.

1.2 Modifica dell'Art. 331 del Codice della Navigazione - Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore

a) Proposta normativa

Al secondo comma sono apportate le seguenti modifiche:

- La parola “telegraficamente” è sostituita dalle seguenti “in via digitale”.

Al terzo comma sono apportate le seguenti modifiche:

- Dopo le parole “porto d'imbarco” aggiungere le seguenti parole “,anche in via digitale.”.

b) Relazione illustrativa

Al fine di semplificare la procedura di accettazione al comando della nave da parte del Comandante, si propone di modificare l'art. 331 del Codice della Navigazione, prevedendo la possibilità di effettuare la dichiarazione di accettazione anche in modalità digitale.

1.3 Attuazione del DPR n. 231 del 18.04.2006

a) Proposta normativa

Il DPR n. 231/06 aveva previsto una nuova disciplina del collocamento della gente di mare e le relative procedure per l'imbarco dei marittimi. Tale regolamento, superando il precedente regime fondato sugli artt. 125 e 126 Cod. nav., e sul D.M. n. 584/92 "Regolamento recante le norme degli uffici di collocamento della gente di mare", è finalizzato alla razionalizzazione delle procedure e alla realizzazione di servizi in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche mediante l'impiego delle tecnologie informatiche.

Per dare piena applicazione al succitato DPR n. 231/2006, l'Amministrazione avrebbe dovuto emanare diversi decreti attuativi, i quali comunque sarebbero in parte superati dal successivo D.lgs. n. 151/2015 che modifica lo stesso DPR con nuove ulteriori disposizioni in materia di lavoro marittimo. In questo contesto, presupponendo la non applicabilità del nuovo regolamento si è continuato a lavorare, ritenendo che, in mancanza dei decreti attuativi, non si potesse procedere con la auspicata novella.

La mancata attuazione del citato DPR n. 231/2006 afferente alla disciplina del collocamento della gente di mare, sta comportando l'applicazione del pur abrogato D.M. 584/92 il quale prevede istituti che appaiono superati, ad esempio la "chiamata numerica" o il "contributo e il rilascio del buono di imbarco" e requisiti per l'accesso alle qualifiche professionali che necessitano di un aggiornamento in quanto non più rispondenti né alle ultime riforme del sistema scolastico, né all'evoluzione dei fabbisogni di competenze delle imprese (cfr. punto successivo).

La proposta è quella di dare attuazione a quanto previsto dal DPR n. 231/2006 mediante l'emanazione dei decreti attuativi che non siano stati oggetto di modifica e/o abrogazione da parte del D.lgs. n. 151/2015 sopra richiamato, fra i quali anche la riforma dell'Allegato al DPR n. 231/2006 (cfr. All. 1 - Modifica Allegato DPR 231/2006).

b) Relazione illustrativa

Cfr. punto a).

1.4 Riforma requisiti di accesso alle qualifiche dei sottoufficiali e comuni. Modifica Allegato DPR 231/2006

a) Proposta normativa

Cfr. All.1 - Modifica Allegato DPR 231 2006

b) Relazione illustrativa

La presente proposta ha ad oggetto la riforma dell'allegato al DPR 18 aprile 2006, n. 231 *“Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297”*.

In particolare, il DPR n. 231/2006 disciplina l'arruolamento dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare e in base al disposto dell'art. 1 comma 1, le disposizioni del regolamento sono finalizzate *“alla razionalizzazione delle procedure ed alla realizzazione di servizi in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche mediante l'impiego delle tecnologie informatiche”*.

Proprio quest'ultimo è, infatti, il principio ispiratore della proposta in esame, elaborata alla luce di un'analisi del fabbisogno di profili competenziali - sia in termini di nuovi servizi che di nuove attività svolte a bordo - che proviene dalle imprese armatoriali e che consegue alla costante evoluzione che caratterizza il settore marittimo.

La proposta di modifica dell'Allegato al DPR n. 231/2006 riguarda in particolare quelle figure professionali che, pur non facendo parte dello Stato Maggiore, sono altamente specializzate e sulle quali si registra una domanda da parte dell'armamento che l'attuale offerta di lavoratori marittimi italiani non è in grado di soddisfare. Tale carenza è in gran parte da addebitare a una normativa che disciplina i requisiti di accesso a tali professioni ampiamente superata in quanto non rispondente né alle ultime riforme del sistema scolastico, né all'evoluzione dei fabbisogni di competenze delle imprese.

L'intervento di semplificazione e ammodernamento del provvedimento in esame avrebbe, dunque, effetti positivi sull'occupazione dei marittimi italiani e potrebbe, altresì, dare ulteriori opportunità di carriera marittima alle nuove generazioni.

Si propone, pertanto, la semplificazione e l'adeguamento dei requisiti di accesso ad alcune figure professionali, nonché la modifica di alcuni corsi e titoli di studio ormai superati al fine di renderli aggiornati a quelli attualmente erogati.

Inoltre, si propone l'eliminazione di alcune figure o perché non più impiegate a bordo e non corrispondenti al fabbisogno di competenze avvertito dalle imprese armatoriali o perché le loro funzioni non sono strettamente legate alla navigazione e a esigenze di sicurezza della stessa (in particolare alcune figure di camera, cucina e servizi vari).

In quest'ultimo caso, si ritiene che la scelta dei requisiti professionali, necessari ai fini dell'imbarco di tali figure professionali, debba essere rimessa al datore di lavoro, fermo restando il possesso dei requisiti formativi minimi stabiliti dal d.lgs. 71/2015 (di attuazione della Convenzione STCW – Emendamenti di Manila 2010).

Inoltre, sempre in ragione del crescente fabbisogno di qualifiche professionali rispetto a quelle previste nelle tabelle minime di sicurezza, si ritiene prioritario demandare alla contrattazione collettiva nazionale la possibilità di individuare ulteriori qualifiche che possano essere imbarcate a bordo, fermo restando il possesso dei requisiti minimi formativi.

1.5 Semplificazione dell'iter formativo per conseguire la certificazione di cuoco equipaggio

a) Proposta normativa

Nell'Allegato al DPR 18 aprile 2006, n. 231, al paragrafo "PERSONALE DI CUCINA E FAMIGLIA" sostituire il periodo **"Cuoco equipaggio: essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065."** con le seguenti parole:

"Cuoco equipaggio: per conseguire il certificato di cuoco equipaggio è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) essere iscritto alla gente di mare di seconda categoria e aver frequentato, con esito favorevole, il corso di addestramento di base e il corso di familiarizzazione alla security;
- c) aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e manipolazione degli alimenti (HACCP);
- d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione per cuoco equipaggio";

e, inoltre, essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) aver conseguito il diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera ed aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o in servizio di cucina;
- b) aver prestato servizio di cucina a terra presso ristoranti, alberghi o mense aziendali di almeno dodici mesi ed aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o in servizio di cucina;
- c) aver svolto un periodo di navigazione di almeno 12 mesi da allievo cuoco o in servizio di cucina.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Istruzione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinato il corso di formazione per cuoco equipaggio da svolgersi presso un istituto o ente, anche costituito in forma societaria, autorizzato dall'Autorità di cui all'art. 3, comma 2 secondo periodo del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71.

La legge 4 agosto 1955, n. 727 ed il DPR 14 luglio 1957, n. 1065 sono abrogati.

b) Relazione illustrativa

La normativa che si propone di modificare, risalente agli anni '50 del secolo scorso, è stata da tempo superata dai mutamenti dei percorsi scolastici per il conseguimento del diploma di

scuola alberghiera, il quale viene oggi conseguito dopo un percorso di studi di durata quinquennale seguito da un esame di Stato.

Infatti, la normativa vigente prevede che, per acquisire l'abilitazione di cuoco equipaggio, è necessario superare lo specifico esame in Capitaneria al quale il candidato può essere ammesso soltanto se ha compiuto 22 anni di età e se ha svolto un periodo di navigazione in servizio di cucina pari ad almeno 2 anni, ignorando al contempo le specifiche competenze che il cuoco equipaggio deve possedere ai sensi della Regola 3.2 della Convenzione del Lavoro Marittimo, 2006.

Il mancato aggiornamento e la notevole complessità dei requisiti per accedere all'abilitazione di cuoco equipaggio ha determinato, ormai da diversi anni, una scarsità di cuochi italiani sul mercato del lavoro marittimo.

Di conseguenza, si sta verificando sempre più spesso la paradossale situazione di imprese armatoriali costrette a imbarcare, a bordo di navi di bandiera italiana, cuochi equipaggio di nazionalità straniera, i cui percorsi formativi - perfettamente conformi agli Standard previsti dalla Regola 3.2 della Convenzione del Lavoro Marittimo, 2006 e dunque più attinenti alle competenze effettivamente necessarie a bordo - risultano molto più semplici da effettuare.

L'emendamento in parola - aggiornando e semplificando i requisiti necessari ai marittimi italiani per conseguire il certificato di cuoco equipaggio (*ship's cook*) in conformità alla Regola 3.2 della Convenzione del Lavoro Marittimo, 2006 - incoraggerà i diplomati delle scuole alberghiere a intraprendere la carriera marittima, fornendo in breve tempo nuove leve immediatamente disponibili all'imbarco con tale certificazione e incrementando l'occupazione marittima italiana.

Da tale emendamento non deriveranno maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

2. DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PRATICHE DI BORDO

2.1 Modifiche all'art. 169 del Codice della Navigazione (Carte, libri e altri documenti)

a) Proposta normativa

All'articolo 169 è aggiunto, infine, il seguente comma:

- “Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al presente articolo sono esenti dall’obbligo del rigoroso rendiconto”.

b) Relazione illustrativa

Attualmente la stampa di alcuni libri e documenti di bordo è soggetta a rigoroso rendiconto sebbene tale procedura non sia contemplata dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di attuazione. Questi, peraltro, già prevedono procedure adeguate alla corretta circolazione dei libri

L’obbligo del rigoroso rendiconto non fornisce oggi maggiori garanzie alla corretta gestione dei libri di bordo rispetto a quanto previsto dal Codice ma ne complica notevolmente l’utilizzo e ne rende difficile il reperimento a causa della rigida procedura prevista per la stampa e la distribuzione.

La modifica dell’articolo 169 proposta mira a ripristinare la procedura originariamente prevista dal Codice per l’utilizzo dei libri di bordo (conformità degli stampati ai modelli approvati dal Ministero, procedure di vidimazione e controllo da parte dell’Autorità marittima). La norma non comporta minori entrate a carico dello Stato perché tutti i modelli approvati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, attualmente soggetti a rigoroso rendiconto, continuerebbero ad essere stampati e venduti dall’istituto poligrafico dello Stato come stampati comuni.

2.2 Modifiche al Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328)

a) Proposta normativa

Al regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 315:

- 1) il numero 5 del secondo comma è abrogato;
- 2) al terzo comma, le parole: "versare la somma e" sono soppresse;
- 3) al quarto comma, le parole: "e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato di iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi" sono soppresse;

b. all'articolo 363 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Fatte salve le disposizioni derivanti da obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo potrà essere effettuata in italiano o nella lingua parlata a bordo ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della lingua italiana".

c. all'articolo 365:

- 1) al primo comma, le parole:

"l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio di iscrizione della nave" sono sostituite dalle seguenti: "l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi";

- 2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave";

d. l'articolo 374 è abrogato.

b) Relazione illustrativa

Il presente emendamento reca talune modifiche a disposizioni recate dal Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

La lettera a) introduce alcune modifiche di adeguamento del Codice alle normative successivamente entrate in vigore ed ha pertanto un obiettivo chiarificatorio.

La disposizione di cui alla lettera b) tiene invece conto della circostanza che, pur non esistendo nel codice della navigazione e nel regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, una specifica disposizione che indichi che i giornali devono essere scritti in italiano, data la natura pubblicistica di alcune annotazioni fatte nei giornali nautici e la nazionalità italiana di molti equipaggi, era fatto naturale che fossero scritti in italiano

Tuttavia, le modifiche avvenute nella composizione per nazionalità degli equipaggi hanno fatto sì che su molte navi solo il comandante sia italiano e gli ufficiali siano stranieri.

Molte compagnie di navigazione hanno segnalato i problemi che incontrano gli ufficiali stranieri a scrivere i giornali nautici in italiano. A causa della presenza di equipaggi multilingue a bordo è necessario, infatti, che i libri di bordo possano essere scritti in inglese. Di tale esigenza si fa pertanto carico la proposta di legge apportando una modifica all'articolo 363 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).

La lettera c) reca modifiche all'articolo 365 dello stesso regolamento, che allo stato prevede che, quando i libri sono esauriti o resi inservibili, l'autorità del luogo, previo rilascio dei nuovi libri con le modalità di cui all'articolo 362, li ritira e li trasmette in custodia all'ufficio di iscrizione della nave. Nella realtà le cose si svolgono in maniera diversa, in quanto il comandante o un suo delegato deve recarsi presso l'autorità, portare con sé i nuovi giornali che dovranno essere vidimati secondo le modalità di cui sopra, e i giornali esauriti non sono ritirati e rimangono a bordo, accumulandosi in maniera abnorme. Questo comporta che, nel caso di cancellazione della nave dal registro di iscrizione, la consegna dei libri di bordo diventa ancora più complicata in quanto, considerando la grande quantità di giornali nautici, i consolati o le autorità marittime si rifiutano di accettare i suddetti giornali e le compagnie di navigazione devono farsi carico del loro trasferimento all'ufficio di iscrizione della nave, con costi molto elevati. Per ridurre le spese sia per lo Stato che per le compagnie di navigazione, si propone quindi che il comandante consegni al proprio armatore i giornali nautici esauriti, inviando un verbale di consegna all'ufficio di iscrizione della nave. L'armatore avrà a sua volta l'incarico di custodire i giornali nautici esauriti presso le proprie strutture per un periodo di cinque anni. Trascorso tale termine i giornali nautici saranno distrutti e ne sarà data comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave.

La lettera d) abroga l'articolo 374 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

In conclusione, si tratta di innovazioni molto utili alle imprese e allo Stato, che consentono all'Italia di uniformarsi alla normativa vigente in altri Paesi concorrenti e di semplificare le procedure, fermi restando tutti i requisiti di sicurezza della navigazione; pertanto, si spera in un tempestivo esame e nell'approvazione della presente proposta di legge.

2.3 Autorizzazione alle navi minori ed ai galleggianti a compiere viaggi all'estero

a) Proposta normativa

All'articolo 3 del Decreto Ministeriale del Ministero della Marina Mercantile del 12 marzo 1962 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 22 marzo 1962, n. 75, sostituire le parole: *“non superiore a sei mesi”* con le parole: *“non superiore alla data di scadenza del certificato di classe o di navigabilità, ovvero alla scadenza delle visite da essi previste”*.

b) Relazione illustrativa

L'art. 304 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione prevede che le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri nazionali, per compiere viaggi all'estero, debbano essere munite di autorizzazione dell'autorità marittima secondo le norme stabilite dal Ministro dei Trasporti.

Quest'ultimo ha disciplinato la materia mediante il DM 12 marzo 1962, ai sensi del quale tale autorizzazione per il naviglio iscritto nei registri dei compartimenti marittimi di confine che sia interessato in traffici di natura locale con la costa della nazione confinante può essere rilasciata, ove necessario, per un periodo non superiore a sei mesi.

Considerato che nella prassi tale autorizzazione viene alla scadenza rinnovata più volte, si ritiene che tale norma sia eccessivamente onerosa, soprattutto per quanto riguarda l'aggravio amministrativo cui l'armatore e l'autorità marittima sono soggetti.

Destinatari della semplificazione sono peraltro prevalentemente di unità che, in quanto gravitanti in un'area geografica limitata, sono ben conosciute dall'Autorità marittima locale concedente l'autorizzazione.

Si propone di elevare la durata massima di validità della predetta autorizzazione ad un periodo determinato che tenga conto della validità del certificato di classe dell'unità o di navigabilità dell'unità, ovvero della scadenza delle visite da essi previste.

2.4 Applicazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) alle carte, ai libri e agli altri documenti di bordo, di cui all'articolo 169 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione)

a) Proposta normativa

Cfr. All. 2 – Decreto ministeriale ELB

b) Relazione illustrativa

Cfr. All. 3 – Relazione illustrativa ELB

All.1 - Modifica Allegato DPR 231 2006

All. 2 – Decreto ministeriale ELB

All. 3 – Relazione illustrativa ELB

| Nuove figure | Figure Professionali | Requisiti (Allegato DPR n. 231/2006) | Nuovi requisiti | Regola STCW obbligatoria | NOTE/COMMENTI |
|--------------|--|--|--|----------------------------|---|
| | PERSONALE DI COPERTA | | | | |
| | Mozzo | avere 16 anni di età. | avere 16 anni di età. | Regola VI/1 | |
| | Giovanotto di coperta | aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da mozzo. | aver effettuato almeno 6 mesi di navigazione da mozzo. | Regola VI/1 | |
| | Marinaio con limitazione per navi inferiori a 500 gt* | aver compiuto 18 anni di età e avere effettuato almeno 24 mesi complessivi di navigazione, dei quali almeno 12 in servizio di coperta. | aver compiuto 18 anni di età e avere effettuato almeno 24 mesi complessivi di navigazione, dei quali almeno 12 in servizio di coperta. | Regola VI/1 | *NOTA: Svolge, nei limiti della qualifica, le funzioni a livello di supporto: di navigazione, di maneggio e stivaggio del carico, controllo dell'operatività della nave e cura delle persone a bordo, di manutenzione e riparazione. |
| | Comune di guardia di coperta/Marinaio | aver compiuto 18 anni di età e avere effettuato almeno 24 mesi complessivi di navigazione, dei quali almeno 12 in servizio di coperta. | Aver conseguito il certificato di comune di guardia di coperta (Reg. II/4) ai sensi del DM 251 del 25 luglio 2016. I sei mesi di addestramento previsti dal citato DM saranno effettuati da mozzo o giovanotto di coperta. | Regola II/4 | |
| N | Marittimo abilitato di coperta/Marinaio | | Aver conseguito il certificato di marittimo abilitato di coperta (Reg. II/5) ai sensi del DM 251 del 25 luglio 2016. | Regola II/5 | |
| | Tankista per petroliere | aver effettuato specifico corso di addestramento per petroliere; Aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione su navi petroliere, in coperta o in macchina almeno da marinaio o da comune; ovvero avere effettuato almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista. | Aver effettuato specifico corso di addestramento avanzato per petroliere; aver effettuato almeno 18 mesi di navigazione su navi petroliere come comune di guardia di coperta (II/4) o come comune di guardia di macchina (III/4). | Regola II/5 o Regola III/5 | |
| | Tankista per chimiche | aver effettuato specifico corso di addestramento per chimiche. Aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione su navi chimiche in coperta od in macchina almeno da marinaio o da comune; ovvero avere effettuato almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista. | Aver effettuato specifico corso di addestramento avanzato per chimichiere; aver effettuato almeno 18 mesi di navigazione su navi chimiche come comune di guardia di coperta (II/4) o come comune di guardia di macchina (III/4). | Regola II/5 o Regola III/5 | |
| | Tankista per gasiere | Aver effettuato specifico corso di addestramento per gasiere. Aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione su navi gasiere, in coperta od in macchina almeno da marinaio o da comune; ovvero avere effettuato almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista. | Aver effettuato specifico corso di addestramento avanzato per gasiere; aver effettuato almeno 18 mesi di navigazione su navi gasiere come comune di guardia di coperta (II/4) o come comune di guardia di macchina (III/4). | Regola II/5 o Regola III/5 | |

| | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|--|-------------|--|
| | Operaio di coperta | aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione con qualifica di operaio meccanico o di carpentiere o di operaio motorista. | Eliminare | | |
| | Trattorista | essere in possesso della patente di guida D/E e dimostrare con idonea documentazione rilasciata da un precedente datore di lavoro di aver prestato per almeno 24 mesi attività lavorativa con mansioni richiedenti il possesso della patente sopraindicata. | essere in possesso della patente di guida D/E e dimostrare con idonea documentazione rilasciata da un precedente datore di lavoro di aver prestato per almeno 24 mesi attività lavorativa con mansioni richiedenti il possesso della patente sopraindicata; oppure aver frequentato con esito favorevole un corso di guida specializzato; oppure aver effettuato un periodo di 3 mesi in servizio di coperta in affiancamento al trattorista, certificato dalla Società armatoriale. | Regola VI/1 | |
| | Stipettaio | aver lavorato almeno 3 anni presso imprese di costruzioni di mobili; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno 12 in aiuto allo stipettaio. | Eliminare | | NORMA TRANSITORIA: coloro che, al momento dell'entrata in vigore della norma, sono in possesso delle competenze di stipettaio acquisiranno la qualifica di carpentiere. |
| N | Giovanotto carpentiere | | Dimostrare con idonea documentazione, rilasciata da un precedente datore di lavoro, di aver nozioni di lavorazione di carpenteria acquisite presso imprese artigiane oppure in stabilimenti di costruzione, riparazione o allestimento di navi o galleggianti. | Regola VI/1 | |
| | Carpentiere | aver prestato specifica attività lavorativa per almeno 3 anni in stabilimenti di costruzione, riparazione o allestimento di navi o galleggianti; ovvero possedere l'abilitazione di maestro d'ascia; oppure aver effettuato almeno 3 anni di navigazione di coperta e macchina; ovvero aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da allievo carpentiere. | aver conseguito il II/5 o il III/5 oppure aver prestato specifica attività lavorativa per almeno 24 mesi presso imprese artigiane oppure in stabilimenti di costruzione, riparazione o allestimento di navi o galleggianti; ovvero possedere l'abilitazione di maestro d'ascia; oppure aver effettuato 12 mesi di navigazione da giovanotto carpentiere; oppure aver effettuato uno specifico corso di formazione connesso alle competenze del ruolo e almeno 6 mesi di navigazione in servizio di coperta, macchina o da allievo carpentiere. | Regola VI/1 | |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------|--|
| | Otonaio | aver lavorato per almeno 4 anni come operaio in stabilimenti di costruzione, riparazione ed allestimento navi o in stabilimenti di installazione e riparazione di impianti idraulici; oppure aver acquisito la qualifica di operaio meccanico; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo otonaio o 36 mesi di navigazione come giovanotto. | Spostato nella sezione macchina | | COMMENTO: Detta figura, in ragione dell'evoluzione dei fabbisogni di competenze richieste a bordo, dovrebbe essere inserita nella Sezione macchina. |
| | Capitano d'armi | aver effettuato almeno 3 anni di navigazione da marinaio. | Eliminare | | |
| | Nostromo/secondo nostromo | aver effettuato almeno 4 anni di navigazione da marinaio. | aver effettuato almeno 48 mesi di navigazione da comune di guardia di coperta o aver svolto 18 mesi da marittimo abilitato di coperta. E' in ogni caso richiesto il conseguimento del certificato di addestramento di marittimo abilitato di coperta (Reg. II/5). | Regola II/5 | |
| | Primo nostromo | aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da nostromo. | Eliminare | | |
| PERSONALE DI MACCHINA | | | | | |
| | Giovanotto di macchina | aver compiuto 18 anni di età. | | Regola VI/1 | |
| | Comune di guardia di macchina | aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione di cui 12 in servizio di macchina. | Aver conseguito il certificato di comune di guardia di macchina (Reg. III/4) ai sensi del DM n. 251 del 25 luglio 2016. I sei mesi di addestramento previsti dal citato DM potranno essere effettuati da Giovanotto di macchina. | Regola III/4 | |
| | Giovanotto frigorista | aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per frigoristi; ovvero dimostrare con idonea documentazione, rilasciata da un precedente datore di lavoro, di aver nozioni di impianti frigoriferi o di impianti di condizionamento d'aria. | aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per frigoristi; ovvero dimostrare con idonea documentazione, rilasciata da un precedente datore di lavoro, di aver nozioni di impianti frigoriferi o di impianti di condizionamento d'aria o di isolamento termico. | Regola VI/1 | |

| | | | | | |
|----------|--|--|--|---------------------|--|
| | Frigorista | essere in possesso del diploma di istituto professionale di Stato per le attività marinare, sezione frigoristi; oppure aver lavorato per almeno 4 anni con qualifica di operaio frigorista presso stabilimenti di produzione o di riparazione di impianti frigoriferi; oppure aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione con qualifica di comune di macchina su navi da carico dotate di impianti per la refrigerazione del carico; oppure aver effettuato almeno 24 mesi di servizio su navi passeggeri in aiuto al frigorista; oppure essere in possesso della qualifica di operaio motorista; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo frigorista o 30 mesi di navigazione da giovanotto frigorista. | Aver lavorato per almeno 36 mesi con qualifica di operaio frigorista presso stabilimenti di produzione o di riparazione di impianti frigoriferi, di condizionamento d'aria o di isolamento termico; 12 dei 36 mesi sopra indicati possono essere sostituiti da 12 mesi di navigazione in servizio di coperta o macchina ; oppure aver effettuato almeno 18 mesi di navigazione con qualifica di comune di guardia di macchina su navi da carico dotate di impianti per la refrigerazione del carico; oppure aver effettuato almeno 24 mesi di servizio su navi passeggeri in aiuto al frigorista; oppure essere in possesso della qualifica di operaio motorista; ovvero 12 mesi di navigazione da giovanotto frigorista. | Regola VI/1 | |
| | Giovanotto elettricista | aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per elettricisti; oppure aver lavorato almeno per 12 mesi presso una officina o stabilimento elettromeccanico. | aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per elettricisti; oppure aver lavorato almeno per 12 mesi in assistenza a un elettricista oppure presso una officina o stabilimento elettromeccanico. | Regola VI/1 | |
| | Elettricista o secondo elettricista | essere in possesso del diploma di istituto professionale di Stato per le attività marinare, sezioni elettricisti o elettromeccanici. Oppure aver prestato almeno per 4 anni servizio in uno stabilimento elettrotecnico con qualifica di elettricista; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da giovanotto elettricista o da allievo elettricista, o 24 mesi di navigazione in servizio di macchina con specifica destinazione ai servizi di categoria dopo frequenza di un corso professionale. | Essere in possesso del diploma di scuola quinquennale in elettrotecnica ed elettronica , oppure aver prestato almeno per 4 anni servizio con qualifica di elettricista; oppure aver effettuato 12 mesi di navigazione da giovanotto elettricista. | Regola VI/1 | |
| N | Comune elettrotecnico | | Aver conseguito il certificato di comune elettrotecnico (Reg. III/7) ai sensi del DM n. 251 del 25 luglio 2016. I mesi di servizio ai fini del conseguimento dell'abilitazione, previsti dal citato DM, potranno essere svolti da giovanotto di macchina. | Regola III/7 | |

| | | | | | |
|----------|----------------------------|---|--|--------------------|--|
| | Operaio motorista | aver effettuato 12 mesi di lavoro in officina meccanica-navale e 12 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici di potenza non inferiore a 50 HP/asse; oppure aver effettuato, prima o dopo la frequenza di un idoneo corso professionale, almeno 12 mesi di navigazione in servizio di macchina da comune di macchina; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo operaio motorista. | Aver conseguito il certificato di comune di guardia di macchina (Reg. III/4); oppure aver effettuato 12 mesi di lavoro in officina meccanica-navale e 12 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici di potenza non inferiore a 50 HP/asse; oppure aver effettuato, prima o dopo la frequenza di un idoneo corso professionale, almeno 12 mesi di navigazione in servizio di macchina. | Regola VI/1 | |
| | Operaio meccanico | essere in possesso del diploma di istituto professionale di Stato per le attività marinare, sezione meccanici, o della qualifica di operaio specializzato o qualificato con almeno 12 mesi di servizio in stabilimenti con tale qualifica; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo operaio meccanico. | Aver conseguito il certificato di marittimo abilitato di macchina (Reg. III/5); oppure essere in possesso della qualifica di operaio specializzato o qualificato con almeno 12 mesi di servizio in stabilimenti con tale qualifica. | Regola VI/1 | |
| N | Giovanotto ottonaio | | Aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per ottonai; ovvero dimostrare con idonea documentazione, rilasciata da un precedente datore di lavoro, di aver nozioni di impianti idraulici o idro-sanitari. | Regola VI/1 | |
| | Otonaio | aver lavorato per almeno 4 anni come operaio in stabilimenti di costruzione, riparazione ed allestimento navi o in stabilimenti di installazione e riparazione di impianti idraulici; oppure aver acquisito la qualifica di operaio meccanico; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo ottonaio o 36 mesi di navigazione come giovanotto. | Aver conseguito il certificato di marittimo abilitato di coperta (Reg. II/5 o il certificato di marittimo abilitato di macchina (Regola III/5); oppure aver prestato specifica attività lavorativa per almeno 24 mesi presso imprese idrauliche o in stabilimenti di costruzione, riparazione o allestimento di navi o galleggianti o in stabilimenti di costruzione, installazione o riparazione di impianti idraulici; oppure aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da giovanotto ottonaio; oppure aver effettuato uno specifico corso di formazione connesso alle competenze del ruolo e almeno 6 mesi di navigazione in servizio di macchina o da allievo ottonaio. | Regola VI/1 | |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------|--|
| | Capo operaio | aver effettuato 24 mesi di navigazione da operaio meccanico o proveniente dalla qualifica di capo fuochista. | aver conseguito il certificato di marittimo abilitato di macchina (Reg. III/5) oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da operaio meccanico o proveniente dalla qualifica di capo fuochista. | Regola VI/1 | |
| PERSONALE POLIVALENTE | | | | | |
| | All. comune polivalente | aver compiuto 18 anni di età ed appartenere alle categorie iniziali di mozzo, di giovanotto o diplomati nautici di coperta e macchina ed essere in possesso del libretto sanitario qualora adibito a servizi di cucina o di mensa. | aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso del libretto sanitario qualora adibito a servizi di cucina o di mensa. | Regola VI/1 | |
| | Comune polivalente | aver compiuto 18 anni ed aver effettuato 24 mesi complessivi di navigazione nelle qualifiche iniziali dei quali almeno 12 in servizio di coperta ed aver superato uno dei corsi per comuni polivalenti previsti dalla circolare n. 88 del 14 dicembre 1988 e sue successive integrazioni e modificazioni; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo comune polivalente. | aver compiuto 18 anni di età, aver effettuato 18 mesi complessivi di navigazione nelle qualifiche iniziali dei quali almeno 12 in servizio di coperta ed aver superato uno dei corsi per comuni polivalenti previsti dalla circolare n. 88 del 14 dicembre 1988 e sue successive integrazioni e modificazioni; oppure aver effettuato 6 mesi di navigazione da allievo comune polivalente e aver conseguito il certificato di comune di guardia di coperta (Reg. II/4) o di comune di guardia di macchina (Reg. III/4) ai sensi del DM 251 del 25 luglio 2016. | Regola VI/1 | |
| | All. operaio polivalente | aver compiuto 18 anni di età ed aver conseguito il diploma dell'istituto professionale di Stato per le attività marinare, sezione macchina; oppure avere la licenza di scuola media con almeno 6 mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale. | Eliminare | | |
| | Operaio polivalente | aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo operaio polivalente oppure, dopo aver conseguito la qualifica di operaio meccanico, di operaio motorista, di operaio frigorista o di operaio di coperta, aver effettuato 36 mesi di navigazione (dei quali almeno 12 in servizio di coperta per partecipare alla guardia di navigazione in plancia) ed aver superato uno dei corsi per operai polivalenti previsti dalla circolare n. 88 del 14 dicembre 1988 e sue successive integrazioni e modificazioni. | Dopo aver conseguito il certificato di comune di guardia di macchina (Reg. III/4) ai sensi del DM 251 del 25 luglio 2016 oppure la qualifica di operaio meccanico, di operaio motorista, di frigorista, aver effettuato 12 mesi di navigazione (dei quali almeno 6 in servizio di coperta per partecipare alla guardia di navigazione in plancia) ed aver superato uno dei corsi per operai polivalenti previsti dalla circolare n. 88 del 14 dicembre 1988 e sue successive integrazioni e modificazioni. | Regola VI/1 | |
| | Capo operaio polivalente | aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da operaio polivalente ed aver superato uno dei corsi previsti dalla circolare n. 88 del 14 dicembre 1988 e sue successive integrazioni e modificazioni. | | Regola VI/1 | |
| PERSONALE SANITARIO | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|--|
| | Infermiere | essere in possesso della relativa abilitazione ai sensi della legge sanitaria. | | | |
| | PERSONALE DI CAMERA | | | | |
| | Piccolo di camera | avere ((sedici anni)) di età. | | Regola VI/1 | |
| | Garzone di camera di seconda | aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da piccolo di camera. | aver effettuato almeno 6 mesi di navigazione da piccolo di camera. | Regola VI/1 | |
| | Garzone di camera | aver effettuato almeno 18 mesi di navigazione da piccolo di camera oppure almeno 6 mesi da piccolo di camera dopo aver frequentato un corso alberghiero riconosciuto. | Eliminare | | |
| | Garzone di prima | aver effettuato almeno 6 mesi di effettiva navigazione da garzone di seconda. | Eliminare | | |
| | Cameriere | aver compiuto 18 anni di età ed aver effettuato almeno 12 mesi di effettiva navigazione da garzone di prima o da garzone di camera oppure comprovare di aver prestato almeno un anno di servizio in albergo, o di aver maturato almeno 24 mesi di navigazione come allievo: commis, cabin steward, lounge steward e comune di camera. | Aver compiuto 18 anni di età, aver conseguito il diploma dell'istituto professionale Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e aver effettuato 2 mesi di navigazione come allievo: commis, cabin steward, lounge steward; oppure aver effettuato almeno 6 mesi di effettiva navigazione da garzone di camera oppure comprovare di aver prestato almeno un anno di servizio in albergo. | Regola VI/1 | |
| | Cameriere (con buona conoscenza di lingue) | aver compiuto 18 anni di età ed aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da garzone di prima con buona conoscenza di lingue; oppure comprovare di aver prestato servizio alberghiero per almeno 2 anni e aver buona conoscenza di lingue, o aver maturato 24 mesi di navigazione come allievo comune alberghiero, cabin steward, lounge steward, ecc. | Eliminare | | |
| | Cameriere ripostiere | aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da cameriere. | Eliminare | | |
| | Primo cameriere –Capo alloggi | aver effettuato almeno 48 mesi di navigazione da cameriere. | aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da cameriere o in servizio di cabina; oppure aver frequentato uno specifico corso di formazione che dia il titolo professionale di Primo cameriere e aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da cameriere o in servizio di cabina. | Regola VI/1 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------|--|
| | Aiuto-guardarobiere | aver effettuato 18 mesi di navigazione da piccolo di camera. | Eliminare | | |
| | Guardarobiere | aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da cameriere; ovvero 48 mesi di navigazione da garzone di prima o da garzone di camera. | Eliminare. | | |
| | Maggiordomo—Maitre d'hotel | aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione in qualita' di primo cameriere; ovvero aver svolto per almeno 48 mesi di servizio come maggiordomo in alberghi di lusso o di prima categoria. | Eliminare | | |
| | Bambinaia | aver compiuto 18 anni di età, aver conseguito la licenza di scuola media inferiore. | Eliminare | | |
| | Barista | aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come cameriere o almeno 48 mesi di navigazione da garzone di camera o garzone di prima. | Eliminare | | |
| | Guardiano notturno-alberghiero | aver effettuato 24 mesi di navigazione, dei quali almeno 6 nella sezione di camera ed aver frequentato, con esito positivo, un corso antincendio riconosciuto. | Eliminare | | |
| PERSONALE DI CUCINA E FAMIGLIA | | | | | |
| | Piccolo di cucina | essere in possesso di libretto sanitario. | avere sedici anni di età e aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e manipolazione degli alimenti (HACCP). | Regola VI/1 | |
| | Garzone di cucina | aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da piccolo di cucina (tale requisito non e' richiesto sulle navi da carico). | aver effettuato almeno 6 mesi di navigazione da piccolo di cucina (tale requisito non e' richiesto sulle navi da carico). | Regola VI/1 | |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|-------------|---|
| | Terzo Cuoco | avere 18 anni di età ed aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da garzone di cucina; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione come allievo cuoco. | Aver compiuto 18 anni di età. Aver conseguito il diploma dell'istituto professionale Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e manipolazione degli alimenti (HACCP) e aver effettuato almeno 4 mesi di navigazione in servizio di cucina o da Allievo comune cuoco; oppure aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione in servizio di cucina | Regola VI/1 | |
| | Secondo cuoco | aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da terzo cuoco o 36 mesi da garzone di cucina. | Eliminare | | |
| | Primo cuoco/capo partita | aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da secondo cuoco. | aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da cuoco o da cuoco equipaggio. | Regola VI/1 | |
| | Sottocapo cuoco – Sous-chef | aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da primo cuoco, ovvero aver effettuato almeno 36 mesi di servizio come cuoco in alberghi di prima categoria. | Eliminare | | |
| | Capo cuoco/Chef | aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da sottocapo cuoco o sous chef o 24 da primo cuoco, oppure dimostrare di aver esercitato le mansioni di capo cuoco in grandi alberghi. | Eliminare | | |
| | Cuoco equipaggio | essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065. | | Regola VI/1 | COMMENTO: vedasi proposta ad hoc |
| | Dispensiere di equipaggio | aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da cuoco di equipaggio. | Eliminare | | |
| | Garzone pasticciere | avere la qualifica di garzone di cucina oppure aver effettuato 12 mesi di navigazione da piccolo di cucina, ovvero essere in possesso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di garzone pasticciere a terra. | Eliminare | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|--|
| | Pasticciere | aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da garzone pasticciere oppure essere in possesso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di pasticciere a terra, oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo pasticciere. | Avere diciotto anni di età e aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e manipolazione degli alimenti (HACCP) e aver effettuato almeno 4 mesi di navigazione da Allievo comune pasticciere; oppure essere in possesso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di pasticciere a terra. | Regola VI/1 | |
| | Capo-pasticciere | aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da pasticciere o dimostrare di aver svolto le mansioni di capo pasticciere in grandi alberghi. | Eliminare | | |
| | Garzone di cambusa | possedere la licenza di scuola media inferiore ed avere effettuato almeno 12 mesi di navigazione da garzone di cucina, oppure 24 mesi di navigazione da piccolo di cucina. | Eliminare | | |
| | Cambusiere | aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da garzone di cambusa, oppure possedere la qualifica di secondo cuoco, ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo cambusiere. | Eliminare | | |
| | Primo cambusiere o cambusiere unico | aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da cambusiere, oppure possedere la qualifica di primo cuoco o di dispensiere o avere effettuato almeno 48 mesi da garzone di cambusa. | Eliminare | | |
| | Bottigliere | aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da garzone di cambusa ovvero 18 mesi di navigazione da cameriere in servizio di sala. | Eliminare | | |
| | Maestro di casa | aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da dispensiere o da cambusiere ovvero aver effettuato almeno 5 anni di navigazione da cuoco o da primo cameriere. | Eliminare | | |
| | Garzone panettiere | avere la qualifica di garzone di cucina oppure aver effettuato 12 mesi di navigazione da piccolo di cucina, oppure essere in possesso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di garzone panettiere a terra. | Eliminare | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|--|
| | Panettiere | aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso di certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di panettiere a terra ovvero aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come allievo panettiere o avere la qualifica di cuoco di equipaggio. | Aver compiuto 18 anni di età. Aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e manipolazione degli alimenti (HACCP) e aver effettuato almeno 4 mesi di navigazione in servizio di cucina o da Allievo comune panettiere; oppure essere in possesso di idonea documentazione attestante di avere prestato per almeno 12 mesi attività lavorativa nella funzione di panettiere in strutture di terra. | Regola VI/1 | |
| | Capo-panettiere | aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come panettiere. | Eliminare | | |
| | Garzone macellaio | essere in possesso della qualifica di garzone di cucina oppure di un certificato attestante 12 mesi di attività lavorativa in una macelleria con mansioni di garzone macellaio. | Eliminare | | |
| | Macellaio | aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come garzone-macellaio, oppure essere in possesso di un certificato attestante la specifica capacità professionale ovvero aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come allievo macellaio o avere la qualifica di cuoco di equipaggio. | Eliminare | | |
| | Capo-macellaio | aver effettuato 24 mesi di navigazione da macellaio. | Eliminare | | |
| | Garzone lavandaio | possedere un certificato di capacità professionale. | Eliminare | | |
| | Lavandaio/stiratore: | aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso di un attestato di capacità professionale rilasciato da un precedente datore di lavoro. | Eliminare | | |
| | Capo-lavandaio | aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da lavandaio. | Eliminare | | |
| | PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI VARI | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---|--|-------------|--|
| | Tipografo | avere 18 anni di età ed essere in possesso di un certificato di idoneità professionale ed aver prestato per almeno 12 mesi attività lavorativa presso una tipografia, ovvero aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da allievo tipografo. | Eliminare | | |
| | Operatore-cinematografico | avere 18 anni di età ed essere in possesso di attestato di idoneità professionale. | Eliminare | | |
| | Assistente di ufficio | essere in possesso di licenza di scuola media inferiore ed aver lavorato per almeno due anni presso un ufficio specializzato nel settore turistico ed avere buona conoscenza di almeno una lingua estera; oppure aver conseguito la licenza di segretario d'azienda o l'abilitazione di segretario di amministrazione o il diploma di scuola superiore, ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione come allievo assistente d'ufficio. | essere in possesso di licenza di scuola media inferiore. Aver lavorato per almeno due anni presso un ufficio specializzato nel settore turistico; oppure aver conseguito la licenza di segretario d'azienda o l'abilitazione di segretario di amministrazione triennale o il diploma di scuola media superiore; oppure aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale e aver effettuato almeno 4 mesi di navigazione come allievo assistente d'ufficio. | Regola VI/1 | |
| N | Assistente Commissario | | essere in possesso di diploma di scuola media superiore. | Regola VI/1 | |
| | Hostess | essere in possesso del libretto di idoneità professionale rilasciato dal centro italiano di cultura turistica, oppure aver conseguito, il diploma di liceo linguistico o di istituto commerciale per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; oppure dimostrare con idonea documentazione di aver svolto per almeno 24 mesi compiti di assistenza turistica presso un'agenzia del settore ovvero aver navigato per 24 mesi come allieva hostess. | Eliminare | | |
| ALLIEVI SOTTUFFICIALI | | | | | |
| SEZIONE COPERTA | | | | | |
| | Allievo Tankista | aver effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta o macchina. | Eliminare | | |
| | Allievo-ottonaio | essere in possesso di idonea documentazione attestante di avere prestato per almeno 12 mesi attività lavorativa in qualità di idraulico presso una impresa; ovvero avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale. | Spostato nella sezione Macchina | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|-------------|--|
| | Allievo carpentiere | essere in possesso di idonea documentazione attestante di aver prestato per almeno 12 mesi specifica attivita' lavorativa presso uno stabilimento di costruzione, riparazione o allestimento di navi o galleggianti; ovvero avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale. | aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per carpentieri. | Regola VI/1 | |
| | SEZIONE MACCHINA | | | | |
| | Allievo frigorista | aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per frigoristi; ovvero dimostrare con idonea documentazione, rilasciata da un precedente datore di lavoro, di aver nozioni di impianti frigoriferi o di impianti di condizionamento d'aria. | Eliminare | | |
| | Allievo operaio motorista | aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per motoristi; ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso una officina o stabilimento meccanico. | Eliminare | | |
| | Allievo ottonaio | essere in possesso di idonea documentazione attestante di avere prestato per almeno 12 mesi attivita' lavorativa in qualita' di idraulico presso una impresa; ovvero avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale. | aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per ottonai. | Regola VI/1 | |
| | Allievo operaio meccanico | aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per meccanici; ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso una officina o stabilimento meccanico. | Eliminare | | |
| | Allievo elettricista | aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per elettricisti; ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso una officina o stabilimento elettromeccanico. | Eliminare | | |
| | SEZIONE CUCINA | | | | |
| | Allievo cambusiere | possedere la licenza di scuola media inferiore. | Eliminare | | |
| | SEZIONE SERVIZI VARI | | | | |
| | Allievo assistente d'ufficio | essere in possesso della licenza di scuola media inferiore ed avere una discreta conoscenza di una lingua estera. | essere in possesso della licenza di scuola media inferiore. | Regola VI/1 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|-------------|--|
| | Allievo tipografo | aver compiuto 18 anni di età ed avere prestato per almeno 12 mesi attività lavorativa presso una tipografia, ovvero aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale. | Eliminare | | |
| | Allieva hostess | essere in possesso di diploma di scuola media superiore. | Eliminare | | |
| ALLIEVI COMUNI ALBERGHIERI | | | | | |
| SEZIONE CAMERA | | | | | |
| | Allievo comune di camera | aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso di diploma alberghiero o attestato di frequenza ad un istituto professionale alberghiero o avere la licenza di scuola media con almeno sei mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale di piccolo di camera o garzone di camera. | Eliminare | | |
| | Allievo commis - Allievo cabin steward - Allievo lounge steward | essere in possesso di diploma alberghiero o di attestato di frequenza ad un istituto professionale alberghiero. | aver compiuto 18 anni di età e aver conseguito il diploma dell'istituto professionale Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera | Regola VI/1 | |
| SEZIONE CUCINA | | | | | |
| | Allievo cuoco | aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso di diploma alberghiero o avere la licenza di scuola media con almeno sei mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale di piccolo di cucina o garzone di cucina. | Eliminare | | |
| | Allievo comune cuoco - comune pasticciere - Allievo comune panettiere | essere in possesso di diploma alberghiero o di attestato di frequenza ad un istituto professionale alberghiero. | aver compiuto 18 anni di età e aver conseguito il diploma dell'istituto professionale Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera | Regola VI/1 | |
| | Allievo macellaio | essere in possesso del libretto sanitario. | Eliminare | | |

| | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|
| | <p><u>NOTE</u></p> | <p>Per alcune figure professionali, concernenti l'estetica della persona, l'intrattenimento sociale, l'attività ricreativa e lo shopping dei passeggeri quali ad esempio: estetica, manicure, parrucchiere, barbiere, ginnasta, orchestrale, intrattenitore sociale, venditore, ecc., e' ammesso l'imbarco, per il tramite dell'ufficio di collocamento, a richiesta dell'armatore che ne valuta la professionalita'.</p> <p>In relazione a quanto previsto dalla convenzione IMO STCW/78, recepita nell'ordinamento nazionale con legge 21 novembre 1985, n.739, il personale di coperta e di macchina e personale polivalente interessato dovrà essere in possesso della certificazione prescritta dalla convenzione stessa.</p> | <p>Per ulteriori figure professionali di camera, cucina e servizi vari, è ammesso l'imbarco a richiesta dell'armatore che ne valuta la professionalità, fermo restando il possesso dei requisiti minimi formativi stabiliti dal d.lgs. n. 71/2015 e della certificazione HACCP per quelle professioni che prevedono la manipolazione dei cibi.</p> <p>Potranno, inoltre, essere imbarcate ulteriori qualifiche previste nel CCNL di categoria, fermo restando il possesso dei requisiti minimi formativi stabiliti dal d.lgs. n. 71/2015.</p> <p>I periodi di navigazione previsti nel presente Allegato possono essere effettuati anche a bordo di nave di bandiera estera.</p> <p>NORMA TRANSITORIA: coloro che, al momento dell'entrata in vigore della norma, sono in possesso di una delle qualifiche previste nel presente Allegato, manterranno in ogni caso tale qualifica e potranno continuare a imbarcare con la stessa qualifica.</p> | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|

Applicazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) alle carte, ai libri e ai documenti dei quali, per effetto di norme di legge o di regolamento, è obbligatoria la tenuta a bordo del naviglio nazionale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE E L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione e, in particolare, gli articoli dal 169 al 184;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 recante l'approvazione del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e, in particolare, gli articoli dal 349 al 383;

VISTA la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/78), aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;

VISTA la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol 73/78) e, in particolare, la regola 9 dell'allegato II, come emendato;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;

VISTA la legge 4 giugno 1982, n. 438, recante adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione;

VISTA la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare e, in particolare, l'articolo 19;

VISTO il decreto del Ministero della marina mercantile 3 aprile 1987, recante approvazione del modello del registro del carico per le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa, previsto dalla regola 9 dell'allegato II, come emendato, della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol 73/78);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e, in particolare, l'articolo 46;

VISTO il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 e, in particolare, l'articolo 25, comma 2;

VISTO il decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti e della navigazione 30 maggio 2000, recante approvazione del modello del registro degli infortuni e della scheda di rilevazione statistica degli infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 146 del 24/06/2000;

VISTO il decreto del Ministero della sanità 3 agosto 2001, recante approvazione del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 204 del 03/09/2001;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130, recante regolamento riguardante la regola tecnica per la costituzione e sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS e, in particolare, l'articolo 32, comma 1, lettera h);

VISTA la legge 8 luglio 2003, n. 172 recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, l'articolo 39;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, recante attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) e, in particolare, l'articolo 4;

VISTO il decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2011, recante approvazione dei modelli dei giornali nautici;

VISTO il decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2012, recante approvazione del modello del Registro Idrocarburi distinto in Parte I e Parte II, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 155 del 05/07/2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, recante regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 12/01/2015;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, recante modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 146 del 26/06/2014;

VISTA la versione 1.1 del gennaio 2014 delle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Agenzia per l'Italia Digitale per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, recante individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 305 del 31/12/2013 e, in particolare, l'Allegato A;

D E C R E T A

Articolo 1

(Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo)

1. Le seguenti carte, libri e documenti di bordo possono essere formati e conservati anche in formato digitale e su supporti informatici, in conformità alle disposizioni e secondo le regole tecniche stabilite dal

decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dall'ulteriore normativa applicabile:

- a) Giornale nautico e Giornale di macchina (codice della navigazione, articoli 169, dal 173 al 177, 181, 182; regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), articoli dal 362 al 374 e 379; decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2011, recante approvazione dei modelli dei giornali nautici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2011, n. 203):
 1. Giornale Nautico Parte I (Inventario di Bordo);
 2. Giornale Nautico Parte II (Giornale generale e di contabilità);
 3. Giornale Nautico Parte III (Giornale di navigazione);
 4. Giornale Nautico Parte IV (Giornale di Carico);
 5. Giornale Nautico Parte V (Giornale di Macchina);
- b) Ruolo di equipaggio (codice della navigazione, articoli 169, 170, 171; regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), articoli dal 349 al 361)
- c) Registro di carico per le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa (convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol 73/78), allegato II, regola 9; legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed esecuzione Marpol 73/78); decreto del Ministero della marina mercantile 3 aprile 1987, recante approvazione del modello del registro del carico per le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa, previsto dalla regola 9 dell'allegato II, come emendato, della convenzione internazionale Marpol 73/78);
- d) Registro degli idrocarburi (Oil Record Book) (articolo 19, legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare); decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2012 recante approvazione del modello del Registro Idrocarburi distinto in Parte I e Parte II);
- e) Registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili (Work and rest hours) (articolo 4, decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, recante attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea ECSA e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea FST);
- f) Registro degli infortuni (articolo 25, comma 2, decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485); decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti e della navigazione 30 maggio 2000 recante approvazione del modello del registro degli infortuni e della scheda di rilevazione statistica degli infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali);
- g) Giornale radiotelegrafico (codice della navigazione, articolo 175; regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), articolo 374);
- h) Giornale di bordo GMDSS (articolo 32, comma 1, lettera h), decreto del Ministero delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130 recante regolamento riguardante la regola tecnica per la

costituzione e sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS)

- i) Registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (articolo 46, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); decreto del Ministero della sanità 3 agosto 2001 recante approvazione del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative).

Articolo 2

(Requisiti e specifiche)

1. Fatto salvo quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale e dalle altre norme applicabili, i requisiti e le specifiche del formato digitale di ciascuno delle carte, dei libri e dei documenti di bordo, di cui al precedente articolo 1, nonché della loro formazione, aggiornamento, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione, estrazione e validazione temporale, nonché dei *software* e degli *hardware* per la loro gestione, ivi compreso il supporto alle competenze ispettive e conservative delle autorità competenti, sono approvati con uno o più decreti dirigenziali.

Articolo 3

(Norme fiscali)

1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo, di cui al precedente articolo 1, in formato digitale si provvede ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, recante "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005".

Articolo 4

(Strumenti di pagamento)

1. Il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi previsti avviene anche mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 5

(Modifiche all'Allegato A del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013)

1. Nell'Allegato A al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, recante "Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b), della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni" sono abrogati i punti "83. Giornali e documenti di bordo" e "84. Registri di carico degli idrocarburi".

Articolo 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

(Entrata in vigore)

1. Per ciascuno delle carte, dei libri o degli altri documenti di bordo, di cui al precedente articolo 1, il relativo formato digitale entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del relativo decreto dirigenziale di approvazione, di cui al precedente articolo 2.

Dato a Roma, addì

Visto, il Guardasigilli:

Registrato alla Corte dei conti il

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: Schema di decreto ministeriale recante applicazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) alle carte, ai libri e agli altri documenti di bordo, di cui all'articolo 169 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione).

A. Premessa

La normativa italiana impone al naviglio nazionale l'obbligo di tenuta a bordo di una serie di carte, libri e altri documenti di bordo, prevedendone la formazione e la conservazione su supporto cartaceo, su modelli approvati con decreto dell'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della Salute, secondo i rispettivi profili di competenza.

Nello specifico si fa riferimento a:

- **Giornale nautico e Giornale di macchina:** codice della navigazione, articoli 169, dal 173 al 177, 181, 182; regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), articoli dal 362 al 374 e 379; decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2011 (Approvazione dei modelli dei giornali nautici), pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2011, n. 203
 - Giornale Nautico Parte I (Inventario di Bordo):
 - Giornale Nautico Parte II (Giornale generale e di contabilità)
 - Giornale Nautico Parte III (Giornale di navigazione)
 - Giornale Nautico Parte IV (Giornale di Carico)
 - Giornale Nautico Parte V (Giornale di Macchina)
- **Ruolo di equipaggio:** codice della navigazione, articoli 169, 170, 171; regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), articoli dal 349 al 361
- **Registro di carico per le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa:** convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol 73/78), allegato II, regola 9; legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed esecuzione Marpol 73/78); decreto del Ministero della marina mercantile 3 aprile 1987 (Approvazione del modello del registro del carico per le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa, previsto dalla regola 9 dell'allegato II, come emendato, della convenzione internazionale Marpol 73/78);
- **Registro degli idrocarburi (Oil Record Book):** articolo 19, Legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare); decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2012 (Approvazione del modello del Registro Idrocarburi distinto in Parte I e Parte II)
- **Registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili (Work and rest hours):** articolo 4, decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 (Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea ECSA e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea FST).
- **Registro degli infortuni:** articolo 25, comma 2, decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485); decreto

dirigenziale del Ministero dei trasporti e della navigazione 30 maggio 2000 (Approvazione del modello del registro degli infortuni e della scheda di rilevazione statistica degli infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali)

- **Giornale radiotelegrafico:** codice della navigazione, articolo 175; regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), articolo 374;
- **Giornale di bordo GMDSS:** articolo 32, comma 1, lettera h), decreto del Ministero delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130 (Regolamento riguardante la regola tecnica per la costituzione e sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS)
- **Registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope:** articolo 46, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); decreto del Ministero della sanità 3 agosto 2001 (Approvazione del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative).

Tali carte, libri e documenti di bordo hanno una funzione di carattere sostanzialmente pubblicistico, connessa con l'ordinamento amministrativo della navigazione. L'articolo 178 del codice della navigazione disciplina l'efficacia probatoria delle annotazioni contenute nei libri di bordo.

Come misura di semplificazione e di sostegno alla competitività delle imprese, il presente schema di decreto interministeriale, da emanarsi in concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute, applica alla materia il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

In particolare, vi applica la previsione contenuta nell'articolo 39 (Libri e scritture): «I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71».

L'integranda disciplina introduce la facoltà per l'armatore di scegliere il tipo di supporto, cartaceo o digitale, su cui formare e conservare i libri e gli altri documenti di bordo, secondo opzioni di carattere economico, gestionale e operativo. Se nulla varia rispetto alla disciplina vigente per il supporto cartaceo, si rende necessaria l'introduzione di una corrispettiva disciplina per il formato digitale.

Il presente schema di decreto ministeriale costituisce il tassello iniziale della predetta disciplina, che sarà completata con l'emanazione dei decreti dirigenziali specifici per ogni libro e documento di bordo.

B. Articolazione del decreto

Articolo 1 (Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo)

L'articolo 1 introduce il principio secondo il quale le carte, i libri e gli altri documenti di bordo, di cui all'articolo 169 del codice della navigazione, oltre che nel vigente formato cartaceo,

possono essere formati e conservati anche in formato digitale e su supporti informatici. Si applicano le disposizioni e le regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale e dall'ulteriore normativa applicabile.

Articolo 2 (Requisiti e specifiche)

I requisiti e le specifiche tecniche del formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo, per quanto non disciplinato dal codice dell'amministrazione digitale e dalle altre norme applicabili, nonché per quanto attiene specificamente alla materia giuridica e amministrativa marittima, sono determinati con uno o più specifici decreti direttoriali, anche per quello che concerne il supporto alle competenze ispettive e conservative delle autorità competenti.

Articolo 3 (Norme fiscali)

In materia fiscale, alle carte, ai libri e ai documenti di bordo in formato digitale si applica il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005).

Articolo 4 (Strumenti di pagamento)

Il pagamento dell'imposta di bollo e degli eventuali tributi previsti avviene anche mediante gli strumenti di pagamento con modalità informatiche previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 5 (Modifiche all'Allegato A del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013)

L'allegato A del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, individua le carte valori soggette al regime di rigoroso rendiconto. Dall'elenco sono abrogati il punto 83, relativo ai giornali e documenti di bordo, e il punto 84, relativo ai registri di carico degli idrocarburi.

Art. 6 (Clausola di invarianza finanziaria)

Dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7 (Entrata in vigore)

Per ciascuno delle carte, dei libri o degli altri documenti di bordo il formato digitale entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto direttoriale, contenente le specifiche tecniche, da redigere in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia digitale.



CONFITARMA
Confederazione Italiana Armatori